

**STUDIO LEGALE TRIBUTARIO  
MARTINELLI - ROGOLINO  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE**

**Avvocati**

Guido Martinelli -  
Professore aggregato di "Organizzazione degli organismi sportivi"  
Università di Ferrara  
martinelli@martinellirogolino.it  
Marilisa Rogolino

---

Dott. Ernesto Russo  
Dott. Francesco Spadaro  
Dott. Domenico Cappelleri  
Dott.ssa Carmen Musuraca

Bologna, li 28/08/2007

Agli Enti in indirizzo  
LORO SEDI

**Circolare 15/A**

**Privacy: autorizzazioni generali per il trattamento dei dati sensibili**

Il Garante per la protezione dei dati personali, meglio noto come Garante della Privacy, ha adottato il 28 giugno scorso una serie di provvedimenti, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 24 agosto 2007, con i quali ha rinnovato le autorizzazioni generali al trattamento dei dati sensibili da parte di associazioni, fondazioni, comitati ed altri organismi di tipo associativo. Va, tuttavia, immediatamente avvertito che tali nuove autorizzazioni, emanate in sostituzione di quelle in scadenza al 30/07/07, sono provvisorie e a tempo determinato, efficaci per il periodo di dodici mesi. Tali provvedimenti eliminano, dunque, per il periodo di riferimento, l'obbligo della richiesta dell'autorizzazione, imposto ai titolari che effettuano il trattamento di dati sensibili nei casi espressamente menzionati.

I provvedimenti di nostro interesse risultano essere le autorizzazioni n. 2 e n. 3 del 2007, volte rispettivamente a regolamentare il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati ed il trattamento di dati sensibili di altra natura.

In riferimento ai dati inerenti la salute degli interessati, si ricorda che l'autorizzazione è concessa dal Garante alle persone fisiche e giuridiche, agli enti, alle associazioni e agli altri organismi che gestiscono impianti o strutture sportive, esclusivamente in relazione ai dati e alle operazioni indispensabili per accertare l'idoneità fisica alla partecipazione ad attività sportive o agonistiche.

Il successivo provvedimento menzionato, invece, si occupa di disciplinare il trattamento di dati sensibili di diversa natura, individuati dall'art. 4 comma 1 lettera d) del Codice della Privacy, da parte di soggetti specificamente individuati nel provvedimento. Tali dati si riferiscono ad informazioni idonee a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, sempre se indispensabili al perseguimento delle finalità dell'ente.

Per quanto di nostro interesse la presente autorizzazione è rilasciata: alle associazioni anche non riconosciute, alle organizzazioni di volontariato, nonché alle federazioni; alle fondazioni, ai comitati e ad ogni altro ente, consorzio od organismo senza scopo di lucro, dotati o meno di personalità giuridica, ivi comprese le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus); ed, infine, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

Qualora i soggetti autorizzati alla luce di quanto detto in precedenza si avvalgano di persone giuridiche o di liberi professionisti per perseguire le predette finalità, la presente autorizzazione si considera estesa anche ai medesimi organismi. Gli enti autorizzati possono comunicare alle persone giuridiche e agli organismi con scopo di lucro titolari di un autonomo trattamento i soli dati sensibili strettamente indispensabili per le attività di effettivo ausilio alle predette finalità.

Se, come detto, le autorizzazioni generali hanno fatto venir meno l'obbligo per le associazioni e società sportive di richiedere l'autorizzazione al Garante per ogni singolo trattamento, è opportuno ricordare che non è comunque venuto meno il fondamentale obbligo di acquisire il consenso per il trattamento dei dati sensibili da parte del soggetto interessato.

Va da ultimo avvertito che le nuove autorizzazioni emanate non apportano modifiche in relazione alle modalità del trattamento dei dati sensibili. I provvedimenti in commento confermano che i sistemi informativi e i programmi informatici utilizzati per il trattamento devono essere configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. I dati possono essere conservati per un periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi o ai compiti sopra indicati. A tal fine, anche mediante controlli periodici, deve essere verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto in corso fra l'interessato e l'ente titolare del trattamento. Si ribadisce, infine, che i dati sensibili possono essere comunicati a soggetti pubblici o privati e, ove necessario, diffusi, solo se strettamente pertinenti alle finalità ed agli scopi per i quali è riconosciuta l'autorizzazione stessa al trattamento. Va tuttavia ricordato che, ai sensi degli artt. 22, comma 8, e 26, comma 5, del Codice, i dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato non possono essere diffusi.

Gli enti sportivi e non titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione delle predette autorizzazioni, non sono dunque tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione all'Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni analizzate in precedenza.

Cordiali saluti.

Prof. Avv. Guido Martinelli  
